

STATUTO

Disposizioni Generali



Organizzazione di Volontariato



Sarre2Mila8

ODV

"Sarre2Mila8 - ODV"

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi art. 82 DLgs 117/2017
e art. 26 del DLgs 105/2018)

11010 Sarre (AO) - Cod. Fiscale 91053030077

STATUTO

Disposizioni Generali

Articolo 1) - Costituzione, Denominazione e Sede

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'Organizzazione di volontariato denominata "SARRE 2mila8 - ODV". Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche. L'organizzazione di volontariato ha la sede legale in Sarre (AO) e opera prevalentemente nel Comune di Sarre (AO) e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 2) - (Finalità e ambito di attuazione)

L'Organizzazione di volontariato "SARRE 2mila8 - ODV" è un organismo a struttura democratica, a partecipazione volontaria, apartitico e senza fini di lucro, diretto o indiretto, nel rispetto della dignità e della libertà degli associati.

Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di promuovere e gestire iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, della cultura, del patrimonio storico, artistico e monumentale nonché di promozione e sviluppo delle relative attività connesse.

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- a) Lettera "f" : Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) Lettera "i" : Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del DLgs del 3 luglio 2017 n. 117;

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- a) dare impulso alla collaborazione con le realtà ecclesiali, con le istituzioni civili e con gli organismi sociali esistenti sul territorio, e con i privati;
- b) promuovere e gestire eventi socio-culturali volti all'aggregazione soprattutto delle nuove generazioni;
- c) organizzare e gestire attività di vario genere rivolte alla valorizzazione di beni storici ed artistici con l'intento di evidenziare gli aspetti culturali in esse esistenti;
- d) valorizzare le forme espressive di comunicazione musicali ed artistiche;
- e) valorizzare la nuova struttura organaria della Chiesa di San Maurizio organizzando anche incontri concertistici con organisti noti a livello nazionale ed internazionale;
- f) d'intesa con la Parrocchia, gestire l'utilizzo dello strumento organario per fini didattici consentendone, eventualmente, la disponibilità ad Istituti musicali od a singoli studenti di Conservatorio;

- g) organizzare e allestire, a livello museale, la raccolta di materiale artistico, religioso e di reperti storici curandone la conservazione e la pubblica conoscenza;
- h) gestire le visite guidate ai beni artistici, culturali e storici, esistenti sul territorio, attraverso l'opera dei propri volontari.

Per meglio gestire le sue finalità l'Organizzazione potrà instaurare ogni forma di collegamento e di collaborazione con Enti Pubblici e/o Privati, a livello locale, nazionale ed internazionale che non siano in contrasto con la natura dell'Organizzazione stessa.

Articolo 3) - Soci

Sono considerati Soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'Organizzazione, sono mossi da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente. Sono tutti considerati soci ordinari, hanno tutti uguali diritti e uguali doveri.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato e viene deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati con decorrenza dalla data di deliberazione del Consiglio direttivo.

La domanda potrà essere respinta dal Consiglio direttivo soltanto in presenza di comprovata motivazione ed a maggioranza di voti. Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 30 giorni. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 giorni.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni: ogni socio può recedere dall'Organizzazione in qualsiasi momento dandone comunicazione al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà effetto allo scadere dell'anno. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Organizzazione.

L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La deliberazione dovrà essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata entro trenta giorni dalla decisione. All'interessato è consentita facoltà di ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione della delibera di esclusione. Nel frattempo l'associato è sospeso da tutti i diritti nonché dalle attività sociali.

Articolo 4) - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'organizzazione e alle sue attività.

I soci hanno il diritto di:

- esercitare il diritto di voto in assemblea;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e potervi partecipare;

- controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali, inoltrando domanda al Consiglio direttivo;
- dimettersi.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale, stabilita dall'assemblea. Le quote sociali sono intransmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

Articolo 5) - Volontariato e rapporti economici

L'Organizzazione di volontariato si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'Organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Articolo 6) - Organi sociali

Sono Organi sociali:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente e il Vicepresidente
- d) Il Segretario e il Tesoriere

Articolo 7) - Assemblea dei soci

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci, se l'Organizzazione ha meno di 500 soci, e di cinque soci, se l'Organizzazione ha più di 500 soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su

domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione. Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'Organizzazione, l'Assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'Organizzazione, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto è approvata dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La trasformazione, la fusione o la scissione e lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto se l'Assemblea lo ritiene necessario. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione dei soci;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci, compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

Articolo 8) - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da cinque a sette membri scelti tra i soci.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno cinque giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti, ratificandolo alla prima Assemblea utile. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sociali del Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste dall'articolo 5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività dell'anno;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio d'esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente;
- nomina il segretario e il tesoriere fra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio, regolarmente sottoscritti, sono conservati agli atti.

Articolo 9) - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'Organizzazione dove possono essere consultati dai soci;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 10) - Segretario e Tesoriere

Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'Organizzazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

Compete al Segretario:

- redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza.

Compete al Tesoriere:

- curare la corretta tenuta delle scritture contabili e della documentazione relativa, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;
- predisporre il bilancio consuntivo d'esercizio dell'anno precedente, comprensivo della relazione di missione, che il Consiglio direttivo dovrà proporre all'Assemblea per l'approvazione.

Per motivi di ordine pratico le funzioni di segretario e di tesoriere possono essere svolte da un unico consigliere

Articolo 11) - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio potrà essere costituito ed incrementato da beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.

L'Organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'Organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Articolo 12) - Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relativi all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'Organizzazione cinque giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 13) - Libri sociali

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Articolo 14) - Scioglimento e devoluzione dei beni

L'Organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'art. 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 15) - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.



Sarre (AO)
Fraz. Saint-Maurice 160
C.F. 91053030077



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA STATUTARIA DELL'ASSOCIAZIONE "SARRE2MILA8 -Odv"

Il giorno 05 dicembre 2022 alle ore 18,30 presso la sede sociale nel comune di Sarre, si è riunita l'Assemblea straordinaria degli associati per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Introduzione del Presidente

2) Modifiche statutarie in merito all'art. 1, per quanto riguarda la sede sociale, e all'art. 8, per quanto riguarda l'istituto della cooptazione; modifiche richieste dall'ufficio RUNTS con PEC in data 03 novembre 2022, a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione presso lo stesso registro, in quanto non conformi, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Pasqualotto Lina.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti di persona o per delega n. 16 associati, come da foglio di presenza allegato al presente verbale, su n. 37 associati aventi diritto di voto.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) Introduzione del Presidente

Il Presidente informa che è stata inviata alla PEC dell'associazione una nota in data 03 novembre 2022 da parte degli uffici RUNTS a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione nel RUNTS. La PEC ha comunicato la non conformità, allo stato attuale, dello Statuto ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Il Presidente informa gli associati di aver provveduto, come richiesto dalla norma, entro 10 giorni dalla ricezione della PEC, a rispondere confermando la volontà dell'associazione a procedere alle modifiche statutarie al fine di ricevere il consolidamento dell'iscrizione al RUNTS. Il Presidente informa anche che lo Statuto modificato dovrà poi essere trasmesso al RUNTS entro 60 giorni dal ricevimento della PEC.

Gli associati prendono atto.

Il Presidente comunica che per le modifiche statutarie richieste dal RUNTS, a differenza di quanto previsto dallo statuto e dal Codice civile, in seconda convocazione è possibile deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti ai sensi dell'Art. 102 comma 2 del DLgs 117/17 modificato dal DL 73 del 21/06/2022 - "DL semplificazioni", per cui è possibile procedere con la trattazione del punto 2 all'ordine del giorno.

2) Modifiche statutarie in merito all'art. 1, per quanto riguarda la sede sociale, e all'art. 8, per quanto riguarda l'istituto della cooptazione; modifiche richieste dall'ufficio RUNTS con PEC in data 03 novembre 2022, a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione presso lo stesso registro, in quanto non conformi, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal Codice del Terzo settore.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto variato per le parti seguenti:

ART. 1

... omissis ...

L'organizzazione di volontariato ha la sede legale in Sarre (AO) e opera prevalentemente nel Comune di Sarre (AO) e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.

ART. 8

... omissis ...

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti, ratificandolo alla prima Assemblea utile. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

... omissis ...

Conclusa la discussione il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi attraverso la votazione e quindi con voto unanime favorevole dei 16 associati presenti (nessun contrario e nessun astenuto) è approvato il nuovo Statuto allegato al presente verbale.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di provvedere:

- alla registrazione del presente verbale e dell'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 commi 2 e 5 del Dlgs n. 117/2017 entro 30 giorni dall'Assemblea;
- alla trasmissione al RUNTS all'indirizzo PEC politiche_sociali@pec.regione.vda.it dello statuto aggiornato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta;
- a espletare i successivi adempimenti non appena sarà avvenuto il consolidamento dell'iscrizione nel RUNTS. In particolare il Presidente con il proprio SPID e la propria firma digitale dovrà implementare/variare i dati sul portale RUNTS e depositare il bilancio 2021, approvato dall'Assemblea in data 28 aprile 2022, redatto secondo le indicazioni ministeriali, sul portale entro 90 giorni dall'avvenuto consolidamento di iscrizione.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19:00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Vallot

La Segretaria

Lina

Registrato ad AOSTA il 13 DIC 2022 al n° 1181

serie III Esatti euro

(€)

AGENZIA DELLE ENTRATE
CLAUDE DI AOSTA
Giulia CACCAMO